

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732

Servizio per la prima infanzia denominato micro-nido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la Legge Regionale n. 3/73 e s.m.i. "Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione" con la quale a tutt'oggi sono dettati i requisiti strutturali e gestionali dei servizi di asilo nido.

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" la quale al Titolo VI sancisce, tra l'altro, che i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono oggetto della vigilanza, quale verifica e controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi, nonché sancisce che il diritto all'esercizio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia soggiace all'istituto dell'autorizzazione al funzionamento.

In tale contesto normativo il sistema dei servizi per la prima infanzia della Regione Piemonte che si è sviluppato nel corso degli anni, si compone di una molteplicità di servizi, così identificati:

- asilo nido di cui alla L.R. n. 3/73 e s.m.i.;
- micro-nido (autonomo, integrato, aziendale) di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 modificata e integrata nel testo coordinato di cui alla D.G.R. n. 13-2738 del 2 maggio 2006,
- centro di custodia oraria di cui alla D.G.R. n. 19-1361 del 20 novembre 2000 successivamente abrogata e sostituita dalla D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013;
- nido in famiglia di cui alla D.G.R. n. 48-14482 del 29 dicembre 2004;
- sezione primavera di cui alla D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

Preso atto che al 31/12/2012:

- l'indicatore di copertura dei servizi per la prima infanzia per l'intera regione, depurato dell'anticipo all'ingresso alla Scuola dell'Infanzia, è pari al 23,95 %;
- la capacità di offerta complessiva di posti per la prima infanzia è pari a 26.971 unità per un numero totale di servizi di 1.075 unità;
- i soli servizi di micro-nido, di cui alle D.D.G.R. sopra citate, offrono una capacità ricettiva di 4.886 posti, molti dei quali collocati in piccoli comuni e in aree collinari e montane;
- i servizi di micro-nido, secondo gli standard regionali definiti dalla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. sono di difficile sostenibilità economica, soprattutto quelli operanti nelle aree territoriali a bassa densità abitativa, sui quali ricadono in modo particolarmente gravoso gli effetti del ridimensionamento generale della finanza pubblica attuato nel corso dell'ultimo periodo.

Richiamate le disposizioni normative derivate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che hanno generato riflessi diretti sul dimensionamento dei locali adibiti ad attività di lavoro, tra i quali anche gli spazi per il servizio di micro-nido.

Richiamata la disposizione dell'art. 15 della L.R. n. 3/73 e s.m.i. che stabilisce per ciascun asilo nido il numero di una figura educativa ogni dieci bambini.

Ritenuto quindi di:

- adeguare la normativa di dettaglio del servizio di micro-nido alle sopraggiunte normative in tema di spazi per gli operatori;
- recepire numerose osservazioni pervenute nel corso degli anni da parte delle Commissioni di vigilanza territoriali a riguardo della necessità di aggiornare le dimensioni e le caratteristiche dello spazio destinato al locale riposo dei bambini, nonché dello spazio destinato alla cucina in funzione dell'evoluzione normativa in tema di somministrazione degli alimenti;
- adeguare la forma organizzativa del servizio di micro-nido in linea con quella del servizio di asilo nido, al fine di renderlo più competitivo e sostenibile.

Esaminata la proposta di aggiornamento degli standard strutturali ed organizzativi del servizio di micro-nido contenuta nell'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto la stessa rispondente alle finalità sopraindicate.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione autonomie locali nella seduta del 15/11/2013.

Vista la L.R. n. 3/73 e s.m.i.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

L'aggiornamento degli standard strutturali ed organizzativi del servizio di micro-nido contenuta nell'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di revocare l'allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006, precisando che per i servizi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

ART. 1 - Definizione.

1. Il micro-nido e' un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.
2. L'attivazione del micro-nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.
3. Il micro-nido si differenzia dall'asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.
4. Il micro-nido collocato in ambito aziendale è denominato micro-nido aziendale o nido d'azienda. Le aziende proponenti devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.
5. La programmazione del micro-nido aziendale è concordata tra l'Azienda promotrice del servizio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale. La successiva apertura è concordata tra l'Azienda promotrice del servizio, l'eventuale Ente gestore e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nell'ambito dei criteri previsti dalla presente normativa.

ART. 2 - Destinatari.

1. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

ART. 3 - Capacità ricettiva e orario minimo di apertura.

1. Le strutture possono accogliere fino ad un massimo di 24 bambini.
2. L'orario minimo di apertura e' fissato in 6 ore giornaliere, di norma, per cinque giorni alla settimana.

ART. 4 - Personale.

1. Le figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
 - diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di liceo delle scienze umane;
 - diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
 - attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
 - diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
 - diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
 - altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.
2. Il personale addetto alla cucina deve essere idoneo allo svolgimento della mansione secondo i riferimenti normativi dettati dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.
 3. Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea magistrale in ambito pedagogico o psicologico o dell'attestato del corso di Coordinatore pedagogico rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995.
 4. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.
 5. Tra le figure educative del micro-nido deve inoltre essere individuato un responsabile.
 6. Per il personale in servizio alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa statale e regionale vigente al momento dell'assunzione in servizio.
 7. Il rapporto numerico medio tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire nell'orario di apertura del servizio il rapporto di 1 figura educativa ogni 8 bambini. Nel caso in cui il micro-nido ospiti una sezione destinata ad almeno 4 bambini lattanti, occorre avere una figura educativa appositamente dedicata a tale sezione, in aggiunta a quelle già presenti per l'intero servizio.
 8. Nel servizio, oltre alle figure educative di cui al punto precedente, deve essere presente, per l'intero orario di apertura, almeno 1 operatore ausiliario; tale operatore deve essere in possesso almeno della licenza della scuola dell'obbligo.
 9. In caso di affidamento a terzi della gestione mediante appalto di servizi, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla D.G.R n. 79 -2953 del 22/5/2006 "atto d'indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore ai sensi art. 31 L.R. 1/2004".

ART. 5 - Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:
 - aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda);
 - immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;
 - immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n.326 "Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003,

269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
 - a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti comunali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
 - c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
 - d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*";
 - e) certificato di agibilità dei locali di cui al TITOLO III - Capo I – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

3. Nel micro-nido gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, sono costituiti da:
 1. spazi per i bambini;
 2. spazi per gli operatori;
 3. servizi generali.

4. L'articolazione analitica di tali spazi è, di norma, la seguente:

Spazi funzionali	Destinazione d'uso	Superficie Utile
Per i bambini	Soggiorno e zona per l'alimentazione	3.00 mq/bamb.
	Zona Riposo	1,50 mq./bamb. Come minimo deve essere garantito lo spazio per la distribuzione di tutti i lettini per i bambini con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi.
	Servizi Igienici	1.00 mq./bamb.
Per gli operatori	Accettazione e locale pluriuso per il personale	minimo di 10 mq. A riguardo sono richiamate le prescrizioni tecniche di cui D.Lgs. 9/04/2008,n. 81 e s.m.i.
	Spogliatoio personale	I locali adibiti a spogliatoio del personale devono rispondere a quanto prescritto dal D.Lgs. 9/04/2008,n. 81, all. IV e s.m.i.

	Servizi Igienici per adulti	Il locale adibito a servizio igienico per adulti deve rispondere al dimensionamento minimo dei locali igienici di cui al D.P.R. n. 503/1996 e relative prescrizioni tecniche. Devono essere presenti almeno 2 servizi igienici.
Servizi generali (2)	Cucina - dispensa	Il locale cucina deve rispondere alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari di settore.
	Ambulatorio pediatrico	minimo 10 mq
	Lavanderia - deposito	0.40 mq./bamb.
Area esterna attrezzata (1)		1.00 mq./bamb.

(1) Standard indicativo

(2) Standard indicativo, modificabile nel caso di esternalizzazione dei servizi e di somministrazione di pasti veicolati

5. Il dimensionamento degli spazi deve discendere dall'applicazione dei predetti parametri unitari e comunque, nel caso di strutture con limitata capacità ricettiva non deve, essere inferiore ai seguenti valori minimi:
 - spazi per i bambini - 20 mq.
 - spazi per operatori – 15 mq.
 - servizi generali - 15 mq. (standard indicativo da adeguare in caso di affidamento esterno dei servizi come successivamente detto)
6. Qualora nell'immobile siano già presenti locali destinati ai servizi generali, gli stessi possono essere utilizzati anche per il micro-nido, fermo restando la verifica degli standards dimensionali e l'indipendenza dell'area esterna attrezzata, che dovrà essere ad uso esclusivo del micro-nido.
7. E' ammessa la dislocazione all'esterno dei locali e l'esternalizzazione dei servizi di lavanderia e di assistenza pediatrica nonché l'affidamento a terzi del servizio di predisposizione dei pasti trasportati secondo quanto definito al successivo art. 6, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.
8. Per la realizzazione del micro-nido in immobili esistenti sono ammesse riduzioni non superiori al 10% dei parametri costruttivi, fermo restando il rispetto del dimensionamento minimo di cui sopra.
9. In ogni caso, si raccomanda l'organizzazione degli spazi secondo criteri di elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide.
10. *Accettazione e locale pluriuso per il personale.*
Quest'area è organizzata in modo tale da consentire un comodo accesso dei bambini, dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, nonché di armadietti per il deposito del vestiario.
L'area deve contenere il locale destinato ad ufficio, realizzabile anche con il sistema "open-space".
11. *Soggiorno e zona per l'alimentazione.*
Quest'area deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più attività ricreative differenziate e, in modo fisicamente separato, la somministrazione dei pasti. E' auspicabile, pertanto, la suddivisione dell'area in due locali distinti.

Nel caso in cui il micro-nido accolga anche bimbi lattanti, secondo quanto indicato al precedente articolo 4, occorre che sia individuata un ulteriore locale appositamente destinato alla loro permanenza.

12. *Servizi igienici.*

I locali igienici devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno che può essere aerato artificialmente. Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio in uno spazio appositamente adibito all'uso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini. I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2.00 di altezza.

Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, e previste in numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, con un minimo di 2 vasi, inseriti ciascuno in box ispezionabili.

I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, sono da posizionarsi nell'antibagno; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Almeno un servizio igienico per adulti deve essere accessibile ai soggetti portatori di handicap e usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996.

13. *Area esterna attrezzata.*

Deve essere assicurata un'area esterna ad uso esclusivo del micro-nido, anche ricavabile in spazi non direttamente pertinenziali; essa deve risultare attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

ART. 6 - Servizio alimentare.

1. La somministrazione di pasti trasportati è sempre ammissibile, subordinatamente all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.
2. Nel caso siano ospitati bambini lattanti deve essere comunque garantita una cucinotta per la preparazione delle pappe, di superficie utile minima di 6 mq.
3. La preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 283/62 e nel rispetto delle indicazioni operative in materia di sicurezza alimentare di cui alla D.G.R. n. 16-4910 del 14/11/2012 e s.m.i.

ART. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e autorizzazione al funzionamento.

1. Nei casi di cui al precedente art. 6 il personale addetto deve seguire le regole in materia di prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004.
2. Il micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.
3. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti dell'asilo.
4. Il micro-nido deve essere dotato di un regolamento di organizzazione dell'attività indicante almeno:

- i criteri per l'accesso;
 - le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;
 - gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
 - le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
 - le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio;
 - le forme e gli strumenti di raccordo del micro-nido con i servizi socio-sanitari-educativi del territorio e con il Comune di ubicazione.
5. L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti preposti alle funzioni di vigilanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n. 1. L'autorizzazione al funzionamento deve essere corredata dalla scheda di rilevazione del set-minimo dei dati, approvata nello schema tipo con determinazione dirigenziale del settore regionale competente.
 6. Per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del micro-nido d'azienda occorre inoltre acquisire il parere favorevole del Comune in cui è ubicato, in ordine a quanto definito dall'art. 1 del presente provvedimento.
 7. L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell'ingresso.
 8. Ogni variazione del regolamento di organizzazione va comunicata agli organi preposti alla vigilanza.
 9. Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti Gestori Socio-assistenziali (L.R. 1/2004), progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 28 agosto 1997, n. 285.

ART. 8 – Disposizioni finali.

1. I parametri strutturali e gestionali definiti nel presente provvedimento trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione.
2. Le strutture esistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento e operanti con autorizzazione al funzionamento rilasciata in base ai parametri strutturali definiti dalla D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed intergrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006, possono continuare l'attività senza necessità di adeguarsi ai parametri strutturali qui descritti.
3. Per i servizi esistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento nel caso in cui venga modificata la struttura dell'immobile ospitante il servizio o nel caso in cui venga sostanzialmente variata la capacità ricettiva, si applicano le norme contenute nel presente provvedimento.